



Prescrizioni per l'esercizio della pesca dei Grigioni 2020

Estratto delle prescrizioni riguardanti il distretto Moesa: importanti cambiamenti

Abolizione dei giorni di protezione nei corsi d'acqua

Specie ittiche e gamberi protetti (art. 3)

- Il naso, lo scazzone, il vairone, l'anguilla, lo strigione e il cobite barbatello, nonché il gambero di fiume o dai piedi bianchi e il gambero europeo o dai piedi rossi sono protetti in tutto il Cantone.
- Il temolo è protetto nel bacino imbrifero della Moesa (Moesa, Calancasca e nei corsi d'acqua laterali).

Entrare in acqua per esercitare la pesca (art.8)

- In linea di principio entrare in acqua per esercitare la pesca è ammesso dal 1° giugno fino alla fine della stagione di pesca.

Durata della stagione di pesca (art.11)

- La stagione di pesca inizia il **1° maggio** e dura fino al **15 settembre** compreso nei corsi d'acqua e fino al **31 ottobre** compreso in acque stagnanti (laghi e bacini).

Periodo di protezione di trote di lago e di trote fario (art.15)

- Nella Moesa e nella Traversagna (843) dal 1° settembre per le trote di lago e le trote fario a partire da 50 centimetri vige un periodo di protezione.

NUMERO DI CATTURE

Corpi d'acqua con limitazione del numero di catture (art. 22)

- Il limite di catture giornaliero ammonta a sei salmonidi per i corsi d'acqua e a dieci per le acque stagnanti (laghi e bacini). Complessivamente non si possono catturare più di dieci salmonidi nello stesso giorno.
- Riguardo ai salmonidi, nei corsi d'acqua vige un limite di catture stagionale pari a 60 unità per pescatore, indipendentemente dal numero delle licenze di pesca acquistate.

I salmonidi pescati in acque senza limitazione del numero di catture non rientrano nel contingente giornaliero e stagionale. **(art.23)**

Entrano nel contingente stagionale di 60 salmonidi anche i seguenti bacini con un numero a 3 cifre (N. 891) e con un limite di catture giornaliero di 6 salmonidi:

- Bacino Tecnicama, Piani di Verdabbio
- Bacino di Corina, Pian San Giacomo
- Bacino dissabbiatore del torrente Frach, San Bernardino

Numerazione dei corpi d'acqua e lunghezze di cattura (art. 2, art. 19 e art. 20)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LUNGHEZZE DI CATTURA PER TROTE FARIO E TROTE DI LAGO

Corpo d'acqua = corso d'acqua, lago e bacino

Valore singolo (ad es. 28 cm) = lunghezza minima di cattura

Indicazione di un intervallo (ad es. 26 – 34 cm) = finestra di cattura (lunghezza di cattura ammessa)

Privato = fanno stato le prescrizioni secondo il diritto di pesca privato

Nessuna indicazione = corpo d'acqua senza effettivo di trote di lago o di trote fario

H. BACINO IMBRIFERO DELLA MOESA

H1. Moesano

N. Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
801 Moesa: sorgente – lago Isola, San Bernardino	24
802 Moesa: lago Isola, S. Bernardino – presa d'acqua Corina, Pian San Giacomo	24
803 Moesa: presa d'acqua Corina, Pian San Giacomo – ponte Purlingehni Mesocco	26
804 Moesa: ponte Purlingehni, Mesocco – punto di restituzione centrale OIM, Soazza	26
805 Moesa: punto di restituzione centrale OIM, Soazza – presa d'acqua Tecnicama PV	26
806 Moesa: presa d'acqua Tecnicama, Pian di Verdabbio – confine cantonale	26
811 Val de la Forcola	24
812 Val d'Arbola/La Montogna	24
821 Rià de Val Cama	24
831 Val Grono	24
841 Val di Roggiasca: sorgente – sbocco Traversagna	24
842 Traversagna: afflusso Val di Roggiasca – ponte Sant'Anna, Roveredo, compresa la Val d'Albionasca e la Val di March	24
843 Taversagna: ponte Sant'Anna – sbocco Moesa	26
891 Altri corpi d'acqua nella regione H1	24

H2. Val Calanca

N. Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
851 Calancasca: sorgente – presa d'acqua Valbella	22
852 Calancasca: presa d'acqua Valbella – ponte Augio	22
853 Calancasca: ponte Augio – bacino d'accumulazione Molina, Buseno	24
854 Calancasca: bacino d'accumulazione Molina, Buseno – sbocco Moesa	24
861 Campalesc	22
871 Rià di Arvigo	24
881 Boleder	24
892 Altri corpi d'acqua nella regione H2	22

Laghi nel bacino imbrifero della Moesa

N.	Nome	Lunghezza di cattura (cm)			
		Trota fario e di lago	Salm.alpino	*Trota iridea	Trota canadese
8001	Laghetto Moesola	24	24	24	24
8002	Lago Isola, San Bernardino	24	24	24	24
8003	Lagh Doss	24			
8004	Laghet de Lughezzasca	24			
8005	Darbola, Lotallo	nessuna lunghezza di cattura			
8006	Laghet de Sambrog	24			30
8007	Lagh de Cama	24	24	24	
8008	Laghit de la Boga	24			
8009	Roggiasca, Roveredo	nessuna lunghezza di cattura			
8010	Lagh de Stabi	24			24
8011	Laghit di Pässit	24		24	
8012	Lagh de Trescolmen	24		24	24
8013	Lagh de Calvaresc	24		24	
8014	Molina, Buseno	24		24	

* In tutte le acque stagnanti 24 cm

Zone di protezione (art. 13)

Modifiche rispetto alle prescrizioni 2019:

- Abolizione zona di protezione: Moesa in zona Buffalora a Soazza
- Aggiunta zona di protezione: nuovo ruscello laterale Pascol Grand San Vittore

N.B.

Ulteriori direttive riguardanti l'esercizio della pesca sono riportate nelle "Prescrizioni per l'esercizio della pesca del Cantone dei Grigioni 2020", nella legge cantonale e nell'ordinanza cantonale sulla pesca.

L'obiettivo delle varie misure ammesse alla cattura per la trota fario e per la trota di lago è quello di proteggere in modo sufficiente i riproduttori più importanti per ciascun corpo d'acqua.

Con l'introduzione di una "finestra" di cattura si auspica anche la protezione dei pesci grandi che dal lato biologico per la riproduzione sono molto importanti.

Lo studio relativo alla crescita della trota fario nelle acque del Cantone dei Grigioni è consultabile sul sito:

<https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/bvfd/ajf/pesca/documentazione/Seiten/Publikationen.aspx>